MODIFICAZIONI ALLO STATO GIURIDICO E ALL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 62

Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali

Le inserzioni nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fatte in esecuzione della presente legge, sono esenti da spese.

Versione in vigore dal 19 luglio 1962, non più in vigore dal 6 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 8 giugno 1962, n. 604
Titolo	IV — Disposizioni varie, transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-allo-stato-giuridico-e-all-ordinamento-della-carriera/art-62-inserzioni-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-e-nel-foglio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it